

**ANTIMAFIA: Contratti della P.A. - Elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. “white list”) - Diniego di inserimento - In relazione agli stretti legami tra alcuni componenti della famiglia dell’impresa interessata de una locale organizzazione criminale - Legittimità - Fattispecie.**

**Tar Calabria - Catanzaro, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1874**

*“[...] In linea con la valutazione già espressa in sede cautelare, ritiene infatti il Collegio che la prognosi operata dal Prefetto circa il rischio di condizionamento mafioso d’attività imprenditoriale dell’esponente sia legittima, in quanto la statuizione restrittiva si basa, in particolare, sulle risultanze investigative concernenti due figli del titolare d’impresa, contenute nell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa ex art. 292 c.p.p. dal Tribunale di Catanzaro, in esito all’operazione di polizia “-OMISSIS-”, dalle quali emerge il ruolo di primo piano rivestito da uno di questi nell’ambito di una locale cosca di ‘ndrangheta, accusato, unitamente al fratello, tra l’altro, del reato di cui all’art. 416-bis c.p. e dalle quali è evincibile inoltre la piena consapevolezza del padre delle attività di quest’ultimo finalizzate al conseguimento di appalti pubblici.*

*La gravata determinazione, pertanto, congruamente motivata, non è basata sul mero rapporto di parentela, posto che nella fattispecie tale rapporto per la sua natura, intensità e altresì per la contiguità del titolare dell’impresa con esponenti della criminalità organizzata, lascia ragionevolmente ritenere, per la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla ‘ndrangheta attraverso la famiglia o da un affiliato mediante il contatto con il proprio congiunto [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Crotona e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L’impresa individuale ricorrente, operante nel settore della demolizione di edifici e sistemazione del terreno, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Crotona le ha negato l’iscrizione nella *white list* emanato un’informazione antimafia di carattere interdittivo.

L'esponente denuncia quindi l'illegittimità della statuizione impugnata per violazione degli artt. 7, 10-*bis* L. n. 241/1990, degli artt. 67, 83, 91, D. Lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione, eccesso di potere.

2. Resiste il Ministero dell'Interno, che confuta le avverse deduzioni, chiedendo la reiezione della domanda di annullamento.

3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela interinale per carenza di *fumus boni iuris*.

4. All'udienza del 14 ottobre 2022, in prossimità della quale sono state depositate memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Occorre premettere che la gravata statuizione è stata adottata dalla resistente amministrazione, poiché il titolare dell'impresa ricorrente: è padre di due persone tratte in arresto, unitamente ad altri soggetti, nell'ambito dell'operazione "-OMISSIS-" disposta dalla D.D.A. di Catanzaro, entrambe accusate di molteplici reati, tra i quali associazione a delinquere di stampo mafioso *ex art.* 416-*bis* c.p.; è cognato di un soggetto, già a capo di una cosca mafiosa operante in -OMISSIS-, deceduto a seguito di un agguato mafioso il 24.06.1996 nella c.d. "-OMISSIS-"; un altro figlio ha avuto come padrino di cresima un pregiudicato, anche lui tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "-OMISSIS-", già sorvegliato speciale di p.a., ritenuto elemento di rilievo della consorteria criminale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-; un'altra figlia è nuora del capo di una cosca mafiosa di -OMISSIS-, ritenuto vicino alla famiglia -OMISSIS-.

5.1. Ciò premesso, con una prima serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse, la deducente prospetta la violazione delle garanzie procedurali di cui agli artt. 7, 10-*bis* L. n. 241/1990.

L'assunto va disatteso.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti a più riprese precisato che "*la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, l. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-*bis* della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011*", *ratione temporis applicabile alla fattispecie (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7146).*

5.2. Lamenta, poi, l'esponente la violazione degli artt. 67, 83, 91, comma 7, D. Lgs. n. 159/2001 ed il vizio di eccesso di potere, non essendosi in presenza di elementi idonei, anche alla luce del mero rapporto parentale con alcuni soggetti controindicati, a configurare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

La censura è infondata.

Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):

- l’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Sempre di recente anche questa Sezione ha avuto modo di osservare che “È sufficiente per la emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell’imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).

Tanto chiarito, la gravata informativa interdittiva si fonda su un ampio e solido compendio di elementi.

In linea con la valutazione già espressa in sede cautelare, ritiene infatti il Collegio che la prognosi operata dal Prefetto circa il rischio di condizionamento mafioso d’attività imprenditoriale dell’esponente sia legittima, in quanto la statuizione restrittiva si basa, in particolare, sulle risultanze investigative concernenti due figli del titolare d’impresa, contenute nell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa ex art. 292 c.p.p. dal Tribunale di Catanzaro, in esito all’operazione di polizia “-OMISSIS-”, dalle quali emerge il ruolo di primo piano rivestito da uno di questi nell’ambito di una locale cosca di ‘ndrangheta, accusato, unitamente al fratello, tra l’altro, del reato di cui all’art. 416-bis c.p. e dalle quali è evincibile inoltre la piena consapevolezza del padre delle attività di quest’ultimo finalizzate al conseguimento di appalti pubblici.

La gravata determinazione, pertanto, congruamente motivata, non è basata sul mero rapporto di parentela, posto che nella fattispecie tale rapporto per la sua natura, intensità e altresì per la contiguità del titolare dell’impresa con esponenti della criminalità organizzata, lascia ragionevolmente ritenere, per la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla ‘ndrangheta attraverso la famiglia o da un affiliato mediante il contatto con il proprio congiunto (*ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2021, n. 2887).

6. Il ricorso dev’essere quindi respinto.

7. La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 87, comma 4-*bis* c.p.a. e 13-*quater*, allegato 2 al c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Manuela Bucca, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.